

## **Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro**

**(OLL 2)**

**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 25 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Ai centri commerciali che servono il turismo internazionale si applicano durante tutto l'anno l'articolo 4 per tutta la domenica e l'articolo 12 capoverso 1.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, su richiesta del Cantone, i centri commerciali secondo il capoverso 3. A tal riguardo devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'offerta di prodotti in vendita nei centri commerciali è destinata al turismo internazionale e comprende principalmente articoli di lusso;
- b. la cifra d'affari dei centri commerciali e della maggior parte dei negozi che si trovano in tali centri proviene principalmente dalla clientela internazionale;
- c. i centri commerciali si trovano in regioni turistiche secondo il capoverso 2 o a una distanza di 10 chilometri al massimo dal confine svizzero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 822.112

